

col Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, sono — per l'esercizio finanziario 1935-36 — quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

(È approvato).

ART. 3.

Per i capitoli indicati nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, è data facoltà al Ministro della guerra di conservare i fondi residui rimasti al 30 giugno 1935 in aumento agli stanziamenti di competenza, per provvedere alla ricostituzione delle scorte di derrate e di materiali occorrenti all'esercito.

(È approvato).

ART. 4.

Il numero medio dei sottotenenti di complemento che dovranno prestare servizio di prima nomina durante l'esercizio 1935-36 è stabilito in duemilaottocento.

Il numero massimo degli ufficiali di complemento da richiamare, senza assegni, durante l'esercizio 1935-36, ai fini dell'avanzamento, previsto dall'articolo 68 secondo capoverso del decreto ministeriale 6 luglio 1934, concernente le norme per la prima applicazione della legge 7 giugno 1934, n. 899, è stabilito in duemiladuecento.

(È approvato).

ART. 5.

L'assegnazione straordinaria di cui agli articoli 5 della legge 27 marzo 1930, n. 284; 6 della legge 1º giugno 1931, n. 666; 5 della legge 20 aprile 1933, n. 389 e 5 della legge 5 febbraio 1934, n. 172, è stabilita in milioni 200 per l'esercizio finanziario 1935-36, in milioni 300 per ciascuno degli esercizi 1936-37 e 1937-38 ed in milioni 240 per l'esercizio 1938-39.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1935 al 30 giugno 1936.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero della

marina per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1935 al 30 giugno 1936 (*Stampato* n. 448-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Arcidiacono. Ne ha facoltà.

ARCIDIACONO. Onorevoli Camerati! Uno dei problemi militari della nostra epoca più discusso per la sua speciale importanza è quello della cooperazione aereo-marittima. Il dilemma aerei o navi può considerarsi ormai dovunque superato. Tutte le grandi nazioni sono d'avviso, e lo provano coi fatti, che per difendersi sul mare occorrono navi e aerei collaboranti col massimo affiatamento. I principi che debbono servire di guida nel fissare le norme di una così intima collaborazione scaturiscono dalla logica, e come tali sono semplici e di palmare evidenza. Tuttavia l'applicazione di essi non appare sempre facile. In tutte le questioni di collaborazione bellica, sia tra le diverse forze armate, sia tra gli alleati, interferiscono fattori che chiameremo di prestigio e che, pur partendo da lodevoli motivi, oscurano talvolta il vero obiettivo da raggiungere.

Mi sembra superfluo ricordare che, sul mare, l'azione principale non possa essere svolta che dalle forze navali, le quali solo esse possono affermare materialmente un conquistato dominio. La responsabilità della condotta delle operazioni belliche marittime spetta perciò alla suprema autorità navale.

Da questo caposaldo deriva logicamente la necessità che nell'addestramento e nell'impiego delle forze aeree che operano sul mare, la Regia marina abbia una chiara funzione direttiva.

L'aviazione ausiliaria per la Regia marina comprende:

a) apparecchi imbarcati (piccoli idrovolanti) lanciabili con le catapulte, non recuperabili nelle normali contingenze del tempo di guerra e che pertanto, in ragione alla loro limitata autonomia, potranno agire in correlazione con le navi molto limitatamente sia nel tempo sia nello spazio;

b) reparti di idrovolanti aventi basi lungo le coste.

Come è noto la cooperazione degli aerei con le navi si svolge:

1º) con l'esplorazione strategica, che ha il compito di fornire indicazioni, sulla dislocazione delle forze navali nemiche (apparecchi con grande raggio di autonomia);

2º) con l'esplorazione tattica che deve fornire al comandante di un reparto navale le necessarie informazioni sul nemico, con il